

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

ALLEGATO C ALLA DELIBERA  
G.C. - C.C. N. 26 DEL 26.12.11  
IL SINDACO - IL SGGR. COM.LE

“ DELLE CINQUE VETTE”

CONVENZIONE

(Art. 30 D.L.vo 267 del 18.08.2000)

Tra i Comuni di:

Cuasso al Monte

Marzio

Valganna

PREMESSO

- che i Comuni suindicati, hanno approvato protocollo di intesa finalizzato alla istituzione, ai sensi della L.R. 86/83, di un Parco locale di interesse sovracomunale, che si estende nel territorio montano posto nei tre Comuni convenzionati che sono fra sè limitrofi, con gli atti deliberativi qui elencati:

Cuasso al Monte      delib. G.C. n. 109    del 22.12.2010

Marzio                      delib. G.C. n. 1    del 17.01.2011

Valganna                  delib. G.C. n. 4    del 25.01.2011

- che gli stessi Comuni con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali

Cuasso al Monte      delib. C.C. n. .... del .....

Marzio                      delib. C.C. n. .... del .....

Valganna                  delib. C.C. n. .... del .....

hanno approvato studio di fattibilità nel quale sono individuate le aree da inserire all'interno del perimetro del Parco “Delle Cinque Vette”, identificando così i limiti territoriali di Parco insistenti nel territorio di propria competenza addivenendo, in tal modo, ad una proposta unitaria di perimetrazione del Parco “Delle Cinque Vette” che peraltro sarà oggetto di valutazione preliminare di fattibilità da parte degli organismi tecnici della Provincia di Varese;

- che da parte di ogni singolo Comune è in corso l'approvazione nello strumento urbanistico generale di varianti urbanistiche di recepimento attraverso la puntuale perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a costituire il Parco;

- che in base alle deliberazioni di cui sopra i Comuni si riservavano l'adozione di ulteriori atti in merito alla convenzione finalizzata all'istituzione del Parco “Delle Cinque Vette”, alla forma di gestione ed all'individuazione e costituzione dell'“Ente Gestore”;

- che il Parco sarà regolato attraverso le modalità di pianificazione ambientale e di gestione di cui ai successivi decreti di approvazione e sulla base delle proposte di intervento formulate dal citato Ente Gestore, mediante:

a) pianificazione ambientale, attraverso un Programma pluriennale degli interventi almeno triennali, redatto dallo stesso Ente Gestore sulla base delle finalità ed obiettivi di cui all'allegato A dello studio di fattibilità sopra meglio indicato;

b) modalità di gestione attraverso le più ampie forme di collaborazione e partecipazione in sinergia con Enti, Associazioni e privati, già operanti con iniziative sul territorio, agricoltori, e altri, anche attraverso specifiche convenzioni, regolamenti o accordi per favorire il pubblico utilizzo delle aree attrezzate e dei sentieri, la fruizione delle emergenze naturalistiche, ambientali o storiche all'interno del Parco, nonché per il transito dei mezzi motorizzati, per la tutela e la conservazione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e la sistemazione del territorio attraverso progetti approvati dal Comitato di coordinamento alla fine della valorizzazione delle aree interessate;

- che l'art. 30 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 consente di stipulare convenzioni tra i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

- che gli Enti succitati devono, nelle more delle procedure di riconoscimento del Parco "Delle Cinque Vette", procedere tra l'altro alla costituzione formale dell'Ente Gestore ritenendo altresì utile, opportuno e rilevante, attraverso il convenzionamento, agire in sinergia e solidariamente per migliorare la tutela del territorio non ancora antropizzato e già individuato nelle perimetrazioni di cui sopra, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e che preveda:

- a) la conservazione degli ambienti naturali esistenti con particolare attenzione alle zone significative, fermo restando che l'attività venatoria, all'interno del territorio del PLIS denominato "Delle cinque vette" non è soggetta a limitazioni, vincoli o divieti di alcun genere ma è esercitata nel rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale vigenti e, in particolare, è regolamentata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- b) il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturazione;
- c) la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, nella massima armonia con la tutela dell'ambiente;
- d) la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive che siano rispettose con l'ambiente protetto;
- e) l'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;
- f) il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati;

- g) le forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare le varie modalità di utilizzo e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi;
- h) l'integrazione reciproca di funzioni col tracciato storico della linea "Cadorna" composta da trincee e camminamenti realizzati nei territori interessati durante la guerra 1915/18;
- i) la vigilanza e controllo attraverso la polizia locale ed il servizio di *Guardie Ecologiche Volontarie* di cui alla L.R. 107/80 e successive modifiche, previo accordo con la Provincia di Varese;

**l) il recupero dei confini del PLIS e delle strutture esistenti nelle aree;**

**m) deleghe forestali ambientali al PLIS, conferite da Comunità Montana e Provincia;**

- che le procedure di formazione ed istituzione del Parco sono in itinere;

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

tra i succitati Enti Locali

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

#### **Natura della Convenzione e validità delle premesse.**

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.**

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi indicati al successivo art. 3 i Comuni indicati in epigrafe (di seguito per brevità detti "enti stipulanti") determinano di affidare, garantendo la più ampia partecipazione collegiale, la gestione in forma associata del Parco locale d'interesse sovracomunale "*Delle Cinque Vette*" al Comune di Cuasso al Monte che viene così individuato quale Comune Capo Convenzione ed Ente Gestore in base ai contenuti della stessa convenzione.

Si conviene che eventuali variazioni in ordine all'individuazione del Comune Capo Convenzione ed Ente Gestore, potranno essere adottate nell'ambito delle competenze assegnate al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 8 alle seguenti condizioni:

- 1) essere presenti almeno due terzi dei membri del Comitato di Coordinamento;
- 2) il Comune eletto a nuovo Capo Convenzione, dovrà ottenere almeno due terzi dei voti dei membri del Comitato;

Al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle questioni che coinvolgono tutti i Comuni aderenti nonché, tramite l'Ufficio operativo, gli adempimenti necessari per quanto deliberato dal Comitato di Coordinamento. Il Comune Capo Convenzione per la definizione degli atti di cui sopra, si avvarrà di personale interno

ed esterno appositamente incaricato, di mezzi e strutture i cui costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 6.

## Art. 2

### Organi della Convenzione.

Sono organi e strutture della convenzione:

- il Comune Capo Convenzione ed Ente Gestore;
- il Comitato di Coordinamento;
- l'Ufficio operativo.

## Art. 3

### Durata, modifiche, estensione e rescissione.

La presente convenzione ha durata di anni dieci decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata o trasformata, su deliberazione conforme dei rispettivi Consigli Comunali, in consorzio.

Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla Legge, oppure dalla convenzione, o a seguito della eventuale adesione di altri Comuni limitrofi al Parco stesso o a seguito di trasformazione in consorzio.

La presente convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti, assumendo tutti i provvedimenti necessari previsti dalla convenzione stessa e dalla deliberazione di riconoscimento del Parco, con successiva presa d'atto dei Consigli Comunali dei Comuni già convenzionati.

In caso di scioglimento della convenzione, i beni immobili e mobili, nonché le partite attive e passive, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di cui al successivo art. 5.

L'eventuale recesso di uno o più Comuni, opererà trascorso un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare all'Ente gestore.

## Art. 4

### Scopi, finalità e funzioni.

La presente convenzione ha per scopo la gestione di un'area protetta denominata Parco locale di interesse sovracomunale "*Delle Cinque Vette*", e più in particolare:

- a) La gestione del Parco locale come riconosciuto dalla Provincia di Varese ed organizzato mediante la pianificazione ambientale di cui al Programma pluriennale degli interventi e le modalità di gestione indicate in premessa. la conservazione degli ambienti naturali esistenti con particolare attenzione alle zone significative.
- b) La conservazione degli ambienti naturali esistenti.
- c) Il recupero delle aree abbandonate o degradate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturazione.
- d) La salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente.

- e) La fruizione sociale del territorio, la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive che siano rispettose con l'ambiente protetto.
- f) L'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti.
- g) La gestione dei beni e dei servizi degli enti stipulanti e di altri soggetti in materia di tutela ambientale, previ specifici atti di intesa.
- h) Il convenzionamento con Privati, Enti, Associazioni già operanti sul territorio, Agricoltori quale forma di collaborazione e partecipazione atta a favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate.
- i) L'integrazione della fruizione turistico-ricreativa della Linea Cadorna quale elemento di complementarietà di funzioni reciprocamente significative.
- j) Il recupero degli antichi sentieri quale valorizzazione ecocompatibile di percorsi naturalistici ed ambientali inseriti in una dinamica fruizione del tempo libero rispettoso delle matrici paesistiche e storiche dell'area.
- k) La vigilanza e controllo sul territorio attraverso la Polizia Locale e, previo accordo con la Provincia di Varese, tramite il servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 107/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l) **Recupero manufatti ed attrezzature esistenti anche private sulle aree interessate.**
- m) **Ricevere deleghe dalla Comunità Montana in materia ambientale, il tutto come meglio specificato nell'allegato studio di fattibilità.**

#### Art. 5

#### Compiti del Comune Capo Convenzione.

Per conseguire tali scopi il Comune Capo Convenzione in nome e per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente atto e per quanto determinato dal Comitato di Coordinamento:

- 1) Esprime parere agli organi della Regione, della Provincia e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco, nei casi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico comunale, **ovvero, a loro richiesta dal Piano PLIS.**
- 2) Propone alla Regione e alla Provincia gli interventi finanziari occorrenti.
- 3) Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela.
- 4) Attua gli interventi previsti nei piani e progetti.
- 5) Provvede alla gestione del Parco, dei beni e dei servizi in proprietà o in uso allo stesso, alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta delle aree del Parco.
- 6) Coordina la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali, regionali e locali.

7) Collabora al coordinamento, per quanto di propria competenza, alle attività di protezione civile.

Il Comune Capo Convenzione esercita inoltre le funzioni ed i servizi attinenti alle finalità sopraelencate che gli siano attribuiti da atti normativi della Regione, dello Stato, dalla Provincia, dalla Comunità Montana e dagli enti associati.

Per i servizi sopra elencati, fatti salvi i compiti di cui ai successivi punti 6 e 7, i Comuni stipulanti delegano al Comune Capo Convenzione le proprie competenze e attribuzioni relativamente al territorio dell'area protetta. Il Comune Capo Convenzione, negli indirizzi e limiti stabiliti dal Comitato di Coordinamento, è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative avvalendosi di tutte le norme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati nella salvaguardia e delle finalità pubbliche del Parco.

#### Art. 6

#### Rapporti finanziari.

La Regione Lombardia, la Provincia di Varese e la Comunità Montana o altro Ente pubblico o privato possono partecipare alle spese di gestione del Parco "Delle Cinque Vette" trasferendo i loro contributi interamente al Comune di Capo Convenzione. Lo stesso, d'intesa con gli altri Comuni, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici e privati.

Si conviene che ogni ente stipulante la convenzione partecipi alle spese di gestione del parco tenendo conto del territorio e della popolazione di cui all'allegato "A" del presente atto, rispettivamente tabella 1 e tabella 2, secondo il riparto indicato nello stesso allegato "A" alla tabella 3.

Il PLIS non ha bilancio proprio ma si avvale di appositi capitoli di entrate e di uscita del bilancio del Comune capo convenzione.

L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente dal Comitato di Coordinamento, il quale ha pure funzione di approvare i relativi stanziamenti nell'ambito del bilancio del Comune capo convenzione ed i riparti consuntivi. Ogni Comune verserà, per il primo semestre sulla base riparto consuntivo precedente e per il secondo semestre sulla base del preventivo dell'anno, al Comune Capo Convenzione la quota di spese ad esso ripartita.

I mezzi con cui i Comuni aderenti provvedono al raggiungimento dei fini di cui al precedente art. 4 sono:

- 1) il riparto delle spese di cui sopra;
- 2) i contributi ricevuti, sia di parte corrente che in conto investimento;
- 3) entrate proprie dei singoli Comuni aderenti al Parco;

- 4) altre entrate eventuali e straordinarie (atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo);
- 5) i locali messi a disposizione del Comune Capo Convenzione.

Tutte le entrate sono erogate al Comune Capo Convenzione, che le iscriverà in un capitolo all'uopo istituito del proprio bilancio previsionale. Il Comune Capo Convenzione istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata e in uscita, sia in conto corrente che in conto capitale, sulla cui programmazione di utilizzo è competente il Comitato di Coordinamento. È esclusa qualsiasi forma di trasferimento diretto dei finanziamenti di cui al precedente punto 3) ai singoli Comuni aderenti.

Il Comitato di Coordinamento, nell'ambito delle sue competenze, destina la spesa all'effettuazione degli interventi (eventuale acquisizione aree, realizzazione opere) e ogni altra azione correlata al raggiungimento dei fini di cui al precedente art. 4 e ciò avuto riguardo alle preminenti necessità sovracomunali e non già dei singoli Comuni aderenti.

La messa in atto di tali interventi sarà curata dal Comune Capo Convenzione attraverso l'Ufficio operativo, secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento e gestita direttamente dal Comune o dai Comuni competenti territorialmente, secondo la natura dell'intervento.

Il Comune Capo Convenzione informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compreso i trasferimenti.

Gli enti stipulanti prevedono a stanziare nei propri bilanci e nel quadro dei propri impegni programmatici i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese d'investimento. Gli enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote di partecipazione come da riparto approvato.

Per quanto riguarda le spese di investimento, gli enti stipulanti partecipano alle spese in conto capitale sia mediante intese dirette fra gli enti ed il Comune Capo Convenzione, sia mediante contributi a specifica destinazione o piani di riparto approvati dal Comitato di Coordinamento al netto dei contributi per progetti finalizzati erogati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e da altri soggetti pubblici o privati, nei capitolati PLIS.

#### Art. 7

#### Risultato di esercizio.

Le economie risultanti a fine anno dalla gestione del Parco saranno destinate secondo le determinazioni del Comitato di Coordinamento al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti.

#### Art. 8

### Comitato di Coordinamento.

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati. Tale comitato si riunisce di norma ogni tre mesi o secondo necessità. E' validamente costituito con l'intervento di componenti rappresentanti almeno 2/3 per l'ordinaria gestione ed il 100% per la straordinaria gestione ed ogni altro atto con implicazione finanziaria diversa dall'ordinario.

Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento si intendono valide quando ottenute col voto favorevole di almeno il 2/3 dei Comuni rappresentati.

Il Comitato è convocato dal Sindaco (o delegato) del Comune Capo Convenzione o, su richiesta di altro Sindaco.

In particolare è competenza del Comitato di Coordinamento:

- 1) determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 4;
- 2) predisporre i criteri in base ai quali verrà individuata la pianificazione ambientale come citato in premessa;
- 3) stabilire i programmi di intervento e di gestione del Parco, approvandone preventivamente le iniziative di spesa e di utilizzo sociale del territorio;
- 4) stabilire la priorità ed il luogo degli interventi da realizzarsi attese le previsioni di cui al punto 2 e dei finanziamenti erogati o comunque messi a disposizione;
- 5) dare il proprio assenso ai progetti predisposti dall'Ufficio operativo;
- 6) favorire il coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio per iniziative naturalistiche, ricreative, sportive, culturali ed ambientali;
- 7) coordinare e vigilare sull'attività dell'Ufficio operativo;
- 8) determinare l'entità di impiego gratuito del personale del Comune Capo Convenzione nonché il ricorso a consulenze interne ed esterne;
- 9) proporre gli eventuali regolamenti tariffari per la fruizione dei servizi erogati nell'ambito del Parco ai Comuni convenzionati;
- 10) predisporre una relazione annuale da sottoporre ai Consigli Comunali
- 11) definire la gestione patrimoniale.

### Art. 9

#### Ufficio Operativo del Comune Capo Convenzione.

Presso il Comune Capo Convenzione ha sede l'Ufficio Operativo dell'Ente Gestore. A tale organo compete l'attività di gestione delle iniziative e delle previsioni deliberate dal Comitato di Coordinamento. Compongono l'Ufficio Operativo il Responsabile del Servizio/procedimento individuato dal Comune Capo Convenzione.



L'Ufficio operativo nell'ambito delle proprie competenze può richiedere la collaborazione degli Uffici Tecnici dei Comuni Convenzionati.

Spetta inoltre all'Ufficio operativo:

- 1) rappresentare il Comitato di Coordinamento nelle attività esecutive, deliberate dallo stesso;
- 2) dare esecuzione alle determinazioni del Comitato di Coordinamento;
- 3) formulare le proposte operative al Comitato di Coordinamento;
- 4) far partecipare un funzionario alle riunioni del Comitato di Coordinamento, ove richiesto;
- 5) provvedere all'esecuzione degli appalti, forniture, acquisizione aree e altre iniziative determinate dal Comitato di Coordinamento;
- 6) applicare le disposizioni regolamentari derivanti dalle modalità di gestione;
- 7) adottare, nei limiti di competenza indicati dal Comitato di Coordinamento, tutti gli atti che impegnano il Parco verso l'esterno.

#### Art. 10

#### Norme finali.

Il Comune Capo Convenzione è tenuto ad assicurare ai diretti interessati, ai sensi della Legge 241/90, la partecipazione e l'accesso alle procedure gestionali.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Cuasso al Monte

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Marzio

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Valganna

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### TABELLA 1

POPOLAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ( abitanti al 31.12.2010)

Comune	Abitanti	Rapporto Abitanti/Totale Abitanti	A arrotondato
Cuasso al Monte	3.592	65	65
Marzio	308	6	6
Valganna	1622	29	29
<b>Totale</b>	<b>5.522</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### TABELLA 2

SUPERFICI (ha) DI TERRITORIO A PARCO

Comune	HA a parco	Rapporto Superficie/Totale Superficie	B arrotondato
Cuasso al Monte	1195,08	86,08	86
Marzio	32,38	2,33	2
Valganna	160,86	11,59	12

Totale	1388,32	100	100
--------	---------	-----	-----

### TABELLA 3

Quote di partecipazione alla Convenzione dei Comuni

Comune	A	B	Media dei rapporti (A+B):2	
Cuasso al Monte	65	86	75,5	M 325,00
Marzio	6	2	4	600,00
Valganna	29	12	20,5	3'075,00
	100	100	100	€ 15'000,00

Letto, confermato e sottoscritto